22. **Allegato A**

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA

COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

PAG.

Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (Trasmissione di documenti) 385

Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna (Trasmissione di documento) 385

Disegno di legge di conversione (Cancellazione dall'ordine del giorno per decadenza del relativo decreto-legge 384

Disegno di legge di conversione n. 526:
(Articolo unico) 374
(Articoli del relativo decreto-legge) 374
(Emendamenti ed articoli aggiuntivi) 375
(Ordini del giorno) 376

Disegno di legge di conversione n. 541:
(Articolo unico) 380
(Modificazioni apportate dalla Commissione) 380
(Articoli del relativo decreto-legge) 380
(Emendamenti) 382

Interpellanza e interrogazioni (Annunzio) 386

Ministro della difesa (Trasmissione di documentazione) 386

Missioni valevoli nella seduta del 28 giugno 1994 384

Proposta di legge costituzionale (Assegnazione a Commissione in sede referente) 384

Proposte di legge:
(Annunzio) 384
(Assegnazione a Commissioni in sede referente) 384

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 290, RECANTE PROROGA DEI TERMINI IN MATERIA DI AVANZAMENTO DEGLI UFFICIALI E DI FERMA VOLONTARIA DEI SERGENTI, NONCHÉ NORME PER LA CORRESPONSIONE DI EMOLUMENTI A TALUNE CATEGORIE DI FORZE DI POLIZIA (526)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

. 1. È convertito in legge il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290, recante proroga dei termini in materia di avanzamento degli ufficiali e di ferma volontaria dei sergenti, nonché norme per la corresponsione di emolumenti a talune categorie di Forze di polizia.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 6 luglio 1993, n. 215, 10 settembre 1993, n. 353, 12 novembre 1993, n. 449, 11 gennaio 1994, n. 15, e 10 marzo 1994, n. 173.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, sono ulteriormente prorogate fino al 31 dicembre 1994.

2. Ai soli fini dell'avanzamento, ai capitani dell'Arma dei carabinieri in servizio alle dipendenze del Raggruppamento operativo speciale si applica il disposto dell'articolo 3, comma 3, della legge 15 novembre 1988, n. 486.

3. In attesa della ristrutturazione dei ruoli dei sottufficiali prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'articolo 20 della legge 10 maggio 1983, n. 212, i termini delle ferme volontarie contratte ai sensi dell'articolo 4 della citata legge n. 212 del 1983 ed in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati sino al 31 dicembre 1994 per i sergenti dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, giudicati idonei al concorso per il transito nei ruoli del servizio permanente ma non dichiarati vincitori. I predetti sergenti sono trattenuti in servizio in via temporanea, senza che ciò costituisca titolo alla stabilizzazione del rapporto, nel rispetto della forza organica prevista annualmente dalla legge di bilancio, da fissare in misura comunque non superiore ai valori stabiliti per il 1993 e possono partecipare a due successivi concorsi straordinari per il transito nei ruoli del servizio permanente. La percentuale delle vacanze organiche da attribuire mediante i predetti concorsi viene stabilita con decreto del Ministro della difesa, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro.

ARTICOLO 2.

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera *b*), e dall'articolo 4, comma 2, lettera *c*), del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, negli anni 1993 e 1994 le amministrazioni interessate sono autorizzate a corrispon-

dere a ciascun beneficiario un acconto non superiore al 72 per cento delle competenze spettanti, rispettivamente, per gli anni 1994 e 1995 ai sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché al personale di cui all'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 5 del 1992.

2. L'acconto di cui al comma 1, nel quale non va computato il compenso per il lavoro straordinario, anche obbligatorio, è corrisposto nei limiti delle disponibilità esistenti nei competenti capitoli degli stati di previsione delle singole amministrazioni.

ARTICOLO 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 10 milioni per l'anno 1993, in lire 3.656 milioni per l'anno 1994 ed in lire 6.721 milioni a decorrere dal 1995, si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 1375 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1993 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

ARTICOLO 4.

1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, deve intendersi, nell'ambito degli stanziamenti ivi previsti, riferita a tutti i sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, anche per quanto attiene le competenze arretrate e le modalità di pagamento di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto stesso.

ARTICOLO 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI ALL'ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Per l'ammissione alle qualifiche iniziali dei ruoli di sottufficiale delle Forze armate, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza è richiesto il diploma di scuola superiore di secondo grado o titolo equipollente.

1. 1.

Dorigo, Bellei, Marco Rizzo.

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-*bis*. Il comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, deve essere interpretato nel senso che il beneficio da esso recato si applica d'ufficio anche nei confronti degli ufficiali dei Corpi logistici dell'Esercito di cui al sesto comma dell'articolo 6 della legge 20 settembre 1980, n. 574, che siano stati sopravanzati nelle promozioni ai vari gradi, compreso quello di colonnello, dagli ufficiali del ruolo ad esaurimento, di pari anzianità di servizio da ufficiale, promossi ad anzianità in costanza di servizio, ai sensi dei commi 5 e 6 dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, appartenenti al ruolo ed alle specialità corrispondenti, in applicazione delle leggi 12 novembre 1955, n. 1137, e 20 settembre 1980, n. 574, e successive modificazioni.

1. 2.

Venezia, Sospiri, Mastrangelo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. Al primo comma dell'articolo 45 della legge 20 settembre 1980, n. 574, l'alinea è sostituito dal seguente:

« Ferme restando le condizioni più favorevoli che possono determinarsi con le leggi precedenti, sono valutati e, se idonei, promossi al grado superiore, gli ufficiali appartenenti ai ruoli ad esaurimento, che maturino entro il 31 dicembre di ciascun anno: ».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1984.

3. Le disposizioni di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 32 della legge 19 maggio 1986, n. 224, introdotto dall'articolo 13 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, devono essere interpretate nel senso che la promozione degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 32 della medesima legge n. 224 del 1986 può decorrere dal 1° gennaio 1981 e sino all'esaurimento dei ruoli, anche in deroga al requisito minimo del periodo di permanenza nel grado o in servizio previsto dai medesimi commi 1 e 2 del citato articolo 32.

4. Ove non siano applicabili norme precedenti più favorevoli, la promozione al grado superiore degli ufficiali dei ruoli ad esaurimento in servizio permanente di cui all'articolo 12 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, avviene con effetto dal giorno successivo a quello in cui viene conferita la promozione dei pari grado con uguale o maggiore anzianità di grado appartenenti ai rispettivi ruoli speciali o, in assenza di essi, ai ruoli normali, fermo restando che non costituisce impedimento alla promozione la presenza nei ruoli normali o speciali di ufficiali di pari grado dichiarati non idonei all'avanzamento o per i quali sia stato sospeso il giudizio di avanzamento per qualsiasi causa.

5. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a lire 8.879 milioni per l'anno 1994, a lire 8.962 milioni per l'anno 1995 e a lire 9.198 milioni per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01.

Dorigo, Bellei, Marco Rizzo.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

ART. 1-*bis*.

1. L'articolo 34 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è sostituito dal seguente:

« ART. 34 – 1. Il personale militare con regolare rapporto di impiego rientrato nell'Amministrazione di appartenenza al termine del mandato parlamentare viene promosso, in eccedenza all'organico, al grado apicale gerarchico previsto per la categoria e ruolo di appartenenza e posto nella posizione di « a disposizione per incarichi speciali » del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro della difesa o di altri Ministri ».

2. La disposizione di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge 19 maggio 1986, n. 224.

1. 02.

Sospiri, Venezia, Cefaratti, Cardiello.

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame rappresentano un tentativo di attuazione del principio della pari dignità dello *status* giuridico degli ufficiali e del trattamento economico dei sottufficiali e che si rivelano necessarie ed urgenti per tutelare, almeno provvisoriamente, le legittime aspettative del personale delle Forze armate;

rilevato che il protrarsi di questo vuoto normativo potrebbe pregiudicare il diritto all'avanzamento in carriera di tutti quegli ufficiali appartenenti a ruoli per i quali non esiste allo stato attuale una

normativa organica sulle promozioni e che tale decreto risponde ad esigenze funzionali dell'apparato militare;

preso atto della lacunosità e della temporaneità cui necessariamente il provvedimento di urgenza si presta e della necessità di varare al più presto una normativa in materia che preveda una radicale riforma delle strutture delle Forze armate e del servizio di leva e inquadri la tematica relativa all'avanzamento degli ufficiali nella più ampia prospettiva di una riforma del nuovo modello nazionale di difesa, tenuto conto degli argomenti emersi nel corso del dibattito;

impegna il Governo

ad assumere con la massima urgenza le opportune iniziative, anche di ordine legislativo, al fine di riformare la struttura delle Forze armate e di disciplinare definitivamente la normativa sul riordino delle carriere del personale militare in modo tale da riflettere il nuovo modello di difesa soprattutto per quanto riguarda gli obiettivi di qualità ed efficienza dell'apparato militare.

(9/526/1)

Percivalle, Bampo, Baldi, Balocchi, Cartelli, Dallara, Gubetti, Venezia, Sospiri, Romani, Di Luca, Ucchielli, Ruffino.

La Camera,

esaminato il disegno di legge A.C. 526, di conversione del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 290;

impegna il Governo

1) a presentare al Parlamento entro il prossimo mese di settembre il « nuovo modello di difesa »;

2) a prevedere, nell'ambito dello stesso, tempi e modalità di riordino organico degli avanzamenti degli ufficiali, stabilendo in particolare:

a) l'applicazione d'ufficio anche ai colonnelli dei Corpi logistici dell'esercito delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, riguardante gli avanzamenti degli ufficiali in servizio permanente effettivo rispetto a quelli dei ruoli speciali ad esaurimento;

b) la promozione, in eccedenza all'organico, fino al grado apicale gerarchico previsto per la categoria e ruolo di appartenenza, del personale militare con regolare rapporto di impiego rientrato nell'amministrazione di appartenenza al termine del mandato parlamentare.

(9/526/2)

Sospiri, Venezia.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 1994, N. 293, RECANTE DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI (541)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, recante disciplina della proroga degli organi amministrativi, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 settembre 1992, n. 381, 19 novembre 1992, n. 439, 18 gennaio 1993, n. 7, 19 marzo 1993, n. 69, 20 maggio 1993, n. 150, 19 luglio 1993, n. 239, 17 settembre 1993, n. 363, 19 novembre 1993, n. 463, 17 gennaio 1994, n. 33, e 17 marzo 1994, n. 179.

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1, al comma 1, le parole: « dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica » *sono sostituite dalle seguenti:* « dello Stato e degli enti pubblici, nonché delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica ».

All'articolo 5:

al comma 2, il primo periodo è soppresso;

al comma 3, dopo le parole « di cui al comma 1 » *sono inserite le seguenti:* « hanno effetto risolutivo e »; *e le parole:* « , adeguandosi ad esse » *sono soppresse.*

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.
(Ambito di applicazione).

1. Il presente decreto si applica agli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo dello Stato, nonché degli enti pubblici e delle persone giuridiche a prevalente partecipazione pubblica, quando alla nomina dei componenti di tali organi concorrono lo Stato o gli enti pubblici.

2. Sono esclusi dall'applicazione del presente decreto gli organi rappresentativi delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane e gli organi che hanno comunque rilevanza costituzionale.

3. Sono altresì esclusi gli organi per i quali la nomina dei componenti è di competenza parlamentare.

ARTICOLO 2.
(Scadenza e ricostituzione degli organi).

1. Gli organi amministrativi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine debbono essere ricostituiti.

ARTICOLO 3.
(Proroga degli organi - Regime degli atti).

1. Gli organi amministrativi non ricostituiti nel termine di cui all'articolo 2 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

2. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusiva-

mente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

3. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 2, adottati nel periodo di proroga, sono nulli.

ARTICOLO 4.

(Ricostituzione degli organi).

1. Entro il periodo di proroga gli organi amministrativi scaduti debbono essere ricostituiti.

2. Nei casi in cui i titolari della competenza alla ricostituzione siano organi collegiali e questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la relativa competenza è trasferita ai rispettivi presidenti, i quali debbono comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

ARTICOLO 5.

(Efficacia dell'atto di ricostituzione - Regime dei controlli).

1. I provvedimenti di nomina dei componenti di organi scaduti adottati nel periodo di proroga sono immediatamente esecutivi.

2. I controlli sui provvedimenti di cui al comma 1 hanno effetto risolutivo. Nella pendenza dei controlli e fino alle comunicazioni della conformità a legge, agli organi ricostituiti si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3.

3. Le dichiarazioni, in sede di controllo, di non conformità a legge dei provvedimenti di cui al comma 1 obbligano gli organi da cui tali atti sono emanati a provvedere entro quindici giorni dalla comunicazione delle dichiarazioni di non conformità, adeguandosi ad esse.

ARTICOLO 6.

(Decadenza degli organi non ricostituiti. Regime degli atti – Responsabilità).

1. Decorso il termine massimo di proroga senza che si sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi amministrativi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. I titolari della competenza alla ricostituzione e nei casi di cui all'articolo 4, comma 2, i presidenti degli organi collegiali sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

ARTICOLO 7.

(Raccolta e tenuta dei dati sulla durata degli organi).

1. Gli uffici titolari del potere di nomina dei componenti degli organi di amministrazione attiva, consultiva e di controllo provvedono alla tenuta e all'aggiornamento di tutti i dati relativi ai termini di scadenza, proroga e decadenza degli organi amministrativi.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri verifica l'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1.

ARTICOLO 8.

(Norme finali e transitorie).

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti.

2. Gli organi amministrativi già scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformità alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi.

3. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

ARTICOLO 9.

(Adeguamento della normativa regionale).

1. Le disposizioni di cui al presente decreto operano direttamente nei riguardi delle regioni a statuto ordinario fino a quando esse non avranno adeguato i rispettivi ordinamenti ai princìpi generali ivi contenuti.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti ai princìpi fondamentali ivi stabiliti.

ARTICOLO 10.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

EMENDAMENTI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Sopprimere il comma 3.

1. 1.

Garra.

ART. 5.

Al comma 2, premettere il seguente periodo: Gli atti di controllo sui provvedimenti di cui al comma 1 assumono rilevanza di atti di controllo successivo.

5. 1.

Garra.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Nella pendenza dei controlli *aggiungere le seguenti:* sui provvedimenti di cui al comma 1.

5. 4.

La Commissione.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'annullamento, in sede di controllo, dei provvedimenti di nomina di cui al comma 1 obbliga gli organi competenti a provvedere alla nomina degli organi scaduti entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'atto di annullamento; rimane comunque esclusa la possibilità di reiterazione del precedente atto di nomina annullato, salvo il caso di annullamento avente riferimento alle modalità di convocazione ed alla composizione dell'organo collegiale emanante.

5. 2.

Garra.

Al comma 3, aggiungere in fine, le parole: adeguandosi ad esse.

5. 3.

Usiglio, Vito, Calderisi.

ART. 8.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dalla data di entrata in vigore del presente decreto *con le seguenti:* dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. 1.

Garra.

ART. 9.

Al comma 2, sostituire le parole: Entro un anno *con le seguenti:* Entro sei mesi.

9. 1.

Garra.

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 giugno 1994.

Aloi, Anedda, Brugger, Costa, De Biase Gaiotti, Gasparri, Latronico, Liotta, Lo Jucco, Masi, Matteoli, Mattina, Mazzetto, Meo Zilio, Mirone, Mitolo, Parisi, Parlato, Antonio Rastrelli, Rocchetta, Rodeghiero, Segni.

Annunzio di una proposta di legge.

In data 27 giugno 1994 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge dai deputati:

LEMBO ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA).

Sarà stampata e distribuita.

Cancellazione dall'ordine del giorno di un disegno di legge di conversione per decadenza del relativo decreto-legge.

Essendo trascorsi i termini di cui all'articolo 77 della Costituzione per la conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, il relativo disegno di legge di conversione è stato cancellato dall'ordine del giorno:

« Conversione in legge del decreto-legge 26 aprile 1994, n. 251, recante disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo » (384).

Assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, le seguenti proposte di legge sono deferite alle sottoindicate Commissioni permanenti in sede referente:

alla I Commissione (Affari costituzionali):

TARADASH ed altri: « Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende che hanno determinato la strage avvenuta a Roma il 12 maggio 1977, nella quale è rimasta uccisa Giorgiana Masi e sono stati gravemente feriti numerosi cittadini, e sulle responsabilità delle pubbliche autorità in relazione agli stessi fatti » (499) *(Parere della II, della V e della XI Commissione);*

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CALDERISI ed altri: « Modifica all'articolo 122 della Costituzione in materia di elezione diretta del Presidente della regione » (724);

alla II Commissione (Giustizia):

DELLA VALLE e BERTUCCI: « Applicazione ai notai delle disposizioni di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in materia di limite di età per il collocamento a riposo » (677) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VI Commissione (Finanze):

MARTINAT ed altri: « Istituzione del servizio fiscale gratuito e norme relative al gratuito patrocinio in materia fiscale » (210) *(Parere della I, della V e della XI Commissione);*

alla VII Commissione (Cultura):

UCCHIELLI: « Rifinanziamento di interventi per le opere di edilizia dell'università di Urbino » (686) *(Parere della I, della V e della VIII Commissione);*

alla VIII Commissione (Ambiente):

CALZOLAIO ed altri: « Legge quadro per l'edilizia residenziale pubblica e per il riassetto degli Istituti autonomi case popolari » (288) *(Parere della I, della II, della III, della V, della VI, della VII e della XI Commissione);*

NERI ed altri: « Sospensione dell'applicazione di talune disposizioni e modifiche alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, in materia di sanatoria edilizia » (632) *(Parere della I, della II e della V Commissione);*

alla X Commissione (Attività produttive):

GERBAUDO ed altri: « Autorizzazione alla vendita di benzina miscelata con alcool etilico di origine agricola » (170) *(Parere della I, della V, della VI, della VIII, della XII Commissione, della Commissione speciale per le politiche comunitarie, nonché della XIII Commissione,* ex *articolo 73, comma 1*-bis *del regolamento);*

REBECCHI: « Ordinamento della professione di perito aziendale e corrispondente in lingue estere » (654) *(Parere della I, della II, della V, della VI, della VII e della XI Commissione);*

alla XI Commissione (Lavoro):

CAVERI: « Modifica all'articolo 55 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in materia di prestazioni erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro » (691) *(Parere della I, della V e della XII Commissione);*

alla XIII Commissione (Agricoltura):

GERBAUDO e PINZA: « Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e agro-alimentari e adeguamento della materia alle disposizioni comunitarie » (167) *(Parere della I, della II, della V, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie);*

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia):

PASETTO: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, recante norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (551).

Trasmissione dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

Il presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 7 giugno 1994, ha trasmesso il testo di un voto approvato dal consiglio stesso il 1° giugno 1994, concernente la disciplina dello smaltimento dei rifiuti.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Trasmissione dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro.

Il presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), con lettere in data 13, 21 e 22 giugno 1994, ha trasmesso:

una proposta, approvata dall'assemblea del CNEL nella seduta del 10 maggio 1994, riguardante la riforma del Ministero dei trasporti;

il testo di « Osservazioni e proposte sul tema turismo: atti, fatti, situazioni, comportamenti, negligenze che incidono negativamente sul movimento turistico italiano », approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 15 giugno 1994;

una documentazione sulla riforma dell'amministrazione finanziaria, approvata dall'assemblea del CNEL nella seduta del 20 aprile 1994;

il testo di « Osservazioni e proposte sulla politica abitativa », approvato dall'assemblea del CNEL nella seduta del 20 aprile 1994.

Questa documentazione sarà trasmessa alle Commissioni competenti.

Trasmissione dal ministro della difesa.

Il ministro della difesa, con lettera in data 20 giugno 1994, ha trasmesso copia del verbale della riunione del 7 aprile 1994 del Comitato per l'attuazione della legge 22 marzo 1975, n. 57, concernente la costruzione e l'ammodernamento dei mezzi della Marina militare.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di una interpellanza e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza una interpellanza e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Stabilimenti Tipografici Carlo Colombo S. p. A.

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA12-22
Lire 500